

TI_GERICHTE 80.2024.155 vom 26. Juni 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-06-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2024.155

FR: TI_GERICHTE 80.2024.155 du 26 juin 2024

IT: TI_GERICHTE 80.2024.155 del 26 giugno 2024

Regeste

Deduzioni: spese professionali, trasporto dal domicilio al luogo di lavoro, dimora settimanale a 40 chilometri dal luogo di lavoro, non deduzione spese per uso veicolo privato

Erwägungen

E. 1

LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD rientrano fra le spese professionali deducibili le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro.

E. 1.1

Sia secondo l'art. 25 cpv.

E. 1.2

Con l'approvazione, nel 2014, da parte del popolo svizzero della legge federale del 21 giugno 2013 concernente il finanziamento e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria (nell'ambito del cosiddetto progetto FAIF, volto ad implementare un nuovo sistema per finanziare l'esercizio, il mantenimento della qualità e l'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria), l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD è stato modificato nel senso che "le spese professionali deducibili sono: [...] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo di 3000 franchi" (testo in vigore dal 1° gennaio 2016). Il 6 marzo 2015 è stata modificata anche l'Ordinanza del DFF del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RS 642.118.1). L'art. 5 cpv. 1, nella versione in vigore dal 1.1.2016, prevede che, a titolo di spese necessarie per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contribuente possa dedurre un importo massimo di 3000 franchi (art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD). L'art. 5 cpv. 2 precisa che sono considerati costi deducibili: a. le spese necessarie per l'uso di mezzi di trasporto pubblici; o b. i costi necessari sostenuti per ogni chilometro percorso con l'uso di un veicolo privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso.

E. 1.3

Nel caso in esame, per il calcolo dell'imposta federale diretta, l'autorità di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 3'000.– per le spese di trasporto. Poiché al ricorrente è stata riconosciuta la deduzione massima prevista dall'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD, il ricorso è respinto nella misura in cui concerne il calcolo dell'IFD.

E. 2.1

Per il calcolo dell'imposta cantonale, l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT stabilisce che "le spese professionali deducibili sono [...] le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di

lavoro”. La norma cantonale precisa ulteriormente che “per le spese professionali secondo il capoverso 1 lett. a [...] sono stabilite deduzioni complessive entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato” (art. 25 cpv. 2 LT).

E. 2.2

Secondo l’art. 3 cpv. 1 del Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (RL 640.210; quello valido per il periodo fiscale 2022 qui in esame è del 10 novembre 2021), sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue: a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva; b) [...] c) per l’uso di una motocicletta con targa di controllo su fondo bianco o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile. Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette con targa di controllo su fondo bianco e 60 cts. per le automobili (art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo citato).

E. 2.3

Come ha ricordato in una recente sentenza la Suprema Corte, l’art. 5 cpv. 2 dell’ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1), il cui contenuto è analogo a quello dell’art. 3 cpv. 2 del Decreto esecutivo cantonale, esprime il carattere sussidiario della deduzione per spese relative all’uso di un veicolo privato, indicando che essa è possibile solo se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico o se non è ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In base alla giurisprudenza, il ricorso all’uso dei trasporti pubblici non è ragionevolmente esigibile quando il contribuente è infermo o in cattiva salute, quando la prossima stazione dei trasporti pubblici è molto distante dal suo domicilio o dal suo luogo di lavoro, quando l’inizio o la fine dell’attività lucrativa si situa in momenti che non sono compatibili con l’orario dei trasporti pubblici oppure quando il contribuente dipende da un veicolo per l’esercizio della professione. Sempre in base alla giurisprudenza, l’inesigibilità può essere inoltre data dalla durata del tragitto supplementare dovuto all’uso del trasporto pubblico, anche se un tempo supplementare di un’ora al giorno, rispetto al tempo necessario per il tragitto casa lavoro con un mezzo di trasporto privato, va di principio considerato ragionevole e quindi esigibile (sentenza del Tribunale federale 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.2 e giurisprudenza citata).

E. 2.4

Nella stessa occasione, l’Alta Corte ha anche rilevato che l’art. 5 dell’ordinanza sulle spese professionali non prevede che il tragitto professionale debba essere svolto esclusivamente con i mezzi pubblici o con i mezzi privati. Anche in applicazione di questa norma, un “cumulo” di deduzioni, per la parte di tragitto con un mezzo di trasporto privato e per la parte con un mezzo di trasporto pubblico (cosiddetto “tragitto misto”), resta quindi possibile (sentenza 9C_645/2022 del 20 febbraio 2023 consid. 5.3 e giurisprudenza citata.).

E. 3.1

Nella fattispecie in esame, è litigioso il riconoscimento della deduzione delle spese per la trasferta quotidiana mediante automobile da _____, dove l’insorgente risiede durante la settimana, a _____, luogo di lavoro di quest’ultimo. Mentre l’autorità fiscale ha

riconosciuto la deduzione delle spese di trasporto con il mezzo pubblico, l'insorgente ritiene di adempiere le condizioni per poter dedurre le spese per l'uso del veicolo privato

E. 3.2

Si premette che il ricorrente non contesta la decisione dell'autorità fiscale di riconoscergli, per la trasferta settimanale dal domicilio al luogo di lavoro unicamente l'importo di fr. 3'860.– (sulla base del tariffario FFS in vigore nel periodo fiscale in questione), corrispondente al costo annuale dell'abbonamento generale del mezzo pubblico. Il contribuente pretenderebbe tuttavia un'ulteriore deduzione per il fatto che, durante la settimana, ha alloggiato in un appartamento situato a ben 39.9 chilometri di distanza dal luogo di lavoro.

E. 3.3

È vero che la trasferta dall'abitazione di _____ al luogo di lavoro a _____ con il veicolo privato richiede un dispendio di tempo nettamente inferiore e che l'uso dei mezzi pubblici comporta diversi cambi e tratte a piedi. La questione non è tuttavia decisiva. Secondo la giurisprudenza, infatti, proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro. Sicché, eventuali e ulteriori spese di trasporto, dal luogo di residenza al luogo di lavoro, possono essere dedotte solo se questi si trovano ad una distanza ragionevole l'uno dall'altro (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, 2 a edizione, Basilea 2019, n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 793 e giurisprudenza citata). Il disagio lamentato dall'insorgente, a dipendenza della durata e della scomodità della trasferta quotidiana con i mezzi pubblici, è in ultima analisi riconducibile alla sua scelta di risiedere in una località che è situata a quasi 40 chilometri di distanza dal luogo di lavoro e che non è servita da trasporti pubblici particolarmente favorevoli. Le argomentazioni proposte dal ricorrente, in merito al vantaggio in termini di tempo e di comodità, potrebbero essere prese in considerazione se il comune di _____ fosse il luogo di domicilio del contribuente. È logico quindi che sia la residenza settimanale a conformarsi al luogo di lavoro e non il contrario (CDT n. 80.2006.110 dell'8 settembre 2006; CDT n. 80.2006.24 del 22 marzo 2006). Pertanto è pienamente condivisibile la decisione dell'UT di non ammettere in deduzione le spese di trasporto per la trasferta dal luogo di dimora settimanale al luogo di lavoro.

E. 3.4

Inoltre, il contribuente si è limitato a sostenere la difficoltà pratica nell'utilizzare i mezzi di trasporto pubblici a causa dei suoi orari di lavoro senza apportare nessuna documentazione (come schede di controllo dell'entrata e dell'uscita) a favore della sua argomentazione, ciò nonostante le due richieste inoltrate da parte dell'UT in cui gli si richiedeva di produrre gli effettivi documenti. In aggiunta, nel Modulo 4 della dichiarazione d'imposta, il contribuente ha segnalato come luogo di domicilio _____, sebbene il domicilio effettivo si trovasse ancora a _____ nel Canton Ticino.

E. 3.5

La decisione impugnata, con cui l'autorità di tassazione ha ritenuto che nella fattispecie non siano adempiute le condizioni per un eccezionale riconoscimento della deduzione delle spese di trasporto con il veicolo privato, si rivela pertanto legittima.

E. 4

Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 400.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di fr. 480.– sono a carico del ricorrente. 3. Contro il present Copia per conoscenza: - municipio di _____.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II
presidente: La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.